

COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n° 6 del 07.05.2015

INDICE

Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Attività disciplinata
Articolo 3	Composizione della Commissione
Articolo 4	Nomina e durata della Commissione
Articolo 5	Convocazione – Ruolo di riunione
Articolo 6	Compiti della Commissione
Articolo 7	Compensi dovuti ai componenti della Commissione
Articolo 8	Atti della Commissione
Articolo 9	Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
Articolo 10	Spese di Funzionamento
Articolo 11	Diritti di istruttoria, sopralluogo e verifiche
Articolo 12	Manifestazioni abusive
Articolo 13	Disposizioni finali

1 Oggetto e finalità

- 1.1 Il Comune di Cavenago di Brianza visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 relativo al "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ..." e in considerazione della frequenza di spettacoli organizzati sui propri territori direttamente, da terzi, o dal Comune di Cavenago di Brianza, con il presente Regolamento, intende disciplinare la corretta operatività della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sul proprio territorio.
- 1.2 Il presente Regolamento che viene redatto ed approvato dal Consiglio Comunale, in esecuzione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, disciplina, poiché materia di propria competenza, il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza, quale organo collegiale amministrativo previsto dall'articolo 141 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

2 Attività disciplinata

- 2.1 La Commissione comunale di vigilanza, incaricata di valutare l'idoneità dei luoghi, dei locali e delle strutture sedi di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l'applicazione dell'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n° 773 del 18.06.1931, ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 del citato Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1997.
- 2.2 Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari od inferiore alle 200 persone i sopralluoghi della Commissione sono sostituiti, ferme le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno del 19.08.1996 e successive modifiche.
- 2.3 Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del R.D. 06.05.1940, n. 635, per l'esercizio dei controlli di cui al punto 2.1 e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installate le strutture o gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione Provinciale di cui all'articolo 142 del R.D. 06.05.1940, n. 635 nella stessa provincia o quella comunale di cui all'articolo 141 bis del Regio Decreto 06.05.1940 n. 635, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
- 2.4 E' sempre prescritta la verifica della **Commissione Provinciale di Vigilanza** e sono fuori dal campo di applicazione del presente Regolamento i seguenti casi:
- a) quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- b) quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

c) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettroniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità.

Le competenze della Commissione sono schematicamente riepilogate nell'allegato 1).

3 Composizione della Commissione

- 3.1 La Commissione Comunale di Vigilanza è composta da:
 - a) Il Presidente: Riveste la carica di Presidente il Sindaco pro-tempore e può essere sostituito, in caso di impossibilità a presenziare, dal Vicesindaco;
 - b) Il Responsabile del Comando di Polizia Locale del Comune o suo delegato;
 - c) Un Dirigente medico dell'organo Sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune o suo delegato;
 - e) Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) n. 1 esperto in elettronica;
 - g) eventuali tecnici oltre i sopra indicati, individuati per particolari specialità in relazione al tipo di intervento.

3.2 Incompatibilità:

I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alle sedute (ai lavori) quando si tratti di interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.

E' incompatibile l'assunzione dell'incarico a membro della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, da parte dei professionisti che predispongono od elaborano, sia direttamente che indirettamente, le documentazioni oggetto di esame da parte della Commissione

- 3.3 Nella nomina della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo saranno previsti i nominativi dei componenti effettivi o supplenti.
 Nel caso estremo di eventuale assenza del componente effettivo e supplente, il titolare può effettuare nomina scritta di altra persona che possa partecipare ai lavori della Commissione.
- 3.4 Le funzioni di Segretario della Commissione senza diritto di voto saranno esercitate da un dipendente del Comune, il quale avrà il compito di redigere i verbali della Commissione.

4 Nomina e durata della Commissione

- 4.1 La Commissione di vigilanza è nominata con decreto del Sindaco entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e rimane in carica per tre anni così come previsto dall'art. 141 bis del D.P.R. 28 maggio 2001 n° 311.
- 4.2 Ogni componente effettivo ha facoltà di nominare un proprio delegato in caso di assenza o impedimento.

5 Convocazione - luogo di riunione

- 5.1 La commissione si riunisce presso la sede comunale ovvero nei luoghi di volta in volta indicati dal presidente nell'avviso di convocazione.
- 5.2 La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, titolari e supplenti.
- 5.3 Gli avvisi contengono il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 5.4 L'avviso di convocazione, relativo alla fase istruttoria, è inviato anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare alla riunione, assistito da personale di sua fiducia.
- 5.5 Il presidente, qualora necessario, può convocare la commissione in fase di preistruttoria.
- 5.6 Ogni commissario ha la facoltà di contattare nel corso dei lavori il destinatario del provvedimento finale (o di suo delegato) qualora ritenga necessario acquisire dei chiarimenti.
- 5.7 L'avviso di convocazione è spedito, fatte salve situazioni di motivata urgenza, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione, unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno.
- 5.8 Allo scopo di garantire sempre la regolare costituzione dell'organo, è sempre ammesso, per ciascuna amministrazione od organizzazione interessata, il potere di delegare un soggetto determinato, in caso di accertata assenza o impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente.
- 5.9 Tutti i partecipanti hanno diritto di intervento, che sarà verbalizzato.
- 5.10 Il presidente può invitare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

6 Compiti della Commissione

- 6.1 La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n° 773 del 18.06.31. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:
 - a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
 - Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare la misura e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia nell'interesse della prevenzione degli infortuni;
 - c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) Accertare ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 08.01.1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti

- tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18.03.1968 n. 337;
- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

7 Compensi dovuti ai componenti della Commissione

- 7.1 La partecipazione alle riunioni della Commissione, del personale del Comune, non darà luogo ad alcuna corresponsione di rimborso spese o gettoni di presenza, considerando l'incarico conferito come da espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente;
- 7.2 Relativamente ai membri esterni designati dalla suddetta Commissione, l'Ente, la persona giuridica o fisica che ne richiede il sopralluogo ha il compito di procedere al versamento delle eventuali somme richieste;
- 7.3 Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente per le spese di sopralluogo della Commissione di vigilanza, nei casi in cui il richiedente sia il Comune di Cavenago di Brianza, al personale esterno verrà corrisposto un rimborso spese di viaggio sulla base del costo chilometrico mentre l'esperto in elettronica/elettrotecnica verrà rimborsato secondo il proprio costo orario approvato con apposito atto dall'amministrazione comunale.
- 7.4 Nel caso di richiedenti diversi da quelli indicati al paragrafo precedente i costi della commissione saranno ad essi addebitati.

8 Atti della Commissione

- 8.1 Il parere tecnico della commissione come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante è reso per iscritto e viene compilato dal Segretario della Commissione. A seguito di parere positivo verrà predisposta la specifica licenza di agibilità prevista dalla normativa vigente.
- 8.2 Ogni componente ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante.
- 8.3 L'atto deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/1990 ed è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
- 8.4 Gli accessi presso le strutture od i locali interessati della Commissione sono comunicati dal segretario della Commissione al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

9 Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18.06.1931 n. 773

- 9.1 Le domande inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'articolo 80 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, devono essere formulate con istanza in bollo e dovranno essere inviate per posta ovvero presentate direttamente almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento.
- 9.2 Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
- 9.3 Per motivi di assoluta e comprovata necessità organizzativa, da valutare da parte del Presidente della Commissione, le domande potranno anche essere presentate in tempo minore, ma comunque mai inferiore ai 10 giorni prima della data della manifestazione nel territorio comunale.
- 9.4 Le domande pervenute al protocollo del Comune in data successiva, saranno considerate tardive ed archiviate. Per la data farà fede il timbro di protocollo.
- 9.5 Ad ogni domanda, perché la stessa risulti completa e procedibile, devono essere allegate cinque copie di tutta la documentazione.
- 9.6 Tutti i documenti allegati alla domanda, che deve essere presentata in marca da bollo, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato iscritto all'albo così come previsto dal D.P.R. 25.05.01 n° 311.
- 9.7 In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa rispetto a quanto presentato.

10 Spese di funzionamento

- 10.1 Le spese di funzionamento e di sopralluogo sono a totale carico del richiedente l'intervento e/o interessato alla verifica.
- 10.2 L'Amministrazione Comunale provvede a deliberare gli importi di istruttoria, di sopralluogo, di verifica di cui al successivo art. 11 e di compenso tecnico.
- 10.3 L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento da effettuare a favore della Tesoreria Comunale del Comune. La relativa ricevuta deve essere allegata alla pratica presentata al Comune.
- 10.4 Eventuali altre spese per sopralluoghi e/o altre valutazioni ovvero per l'archiviazione della pratica saranno comunicate al richiedente.
- 10.5 Il mancato versamento degli importi indicati ai commi 10.2 e 10.4 comporta il non esame della pratica e la conseguente archiviazione della richiesta.
- 10.6 Per eventuali pendenze sarà emesso un apposito ruolo coattivo.

- 10.7 Le indennità relative al compenso tecnico saranno liquidate ogni sei mesi.
- 10.8 Nessun compenso è riconosciuto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria eventualmente intervenute.

11 Diritti di: istruttoria, sopralluogo e verifiche

- 11.1 Con provvedimento della Giunta comunale verranno determinati gli importi relativi ai diritti di istruttoria, sopralluogo e verifiche, differenziati secondo le seguenti tipologie di intervento:
 - a) esame progetto;
 - b) ispezioni ai fini del collaudo per rilascio agibilità;
 - c) adeguamento o modifica di locale esistente;
 - d) verifiche periodiche;
 - e) manifestazione occasionale in locale non destinato a pubblico spettacolo;
 - f) manifestazione occasionale in locale già destinato a pubblico spettacolo;
 - g) manifestazione occasionale all'aperto.
- 11.2 Con lo stesso provvedimento, dovranno inoltre essere previsti i diritti di urgenza.
- 11.3 Il pagamento dell'importo dovuto è condizione preliminare e vincolante per l'esame e gli accertamenti relativi alle richieste presentate.
- 11.4 Il pagamento è dovuto anche in caso di esito negativo, ovvero qualora la Commissione non assuma alcuna determinazione per mancanza di elementi sufficienti (strutture non ancora approntate, ecc.).
- 11.5 Il pagamento è dovuto per ogni singola ispezione effettuata in date diverse, anche se relative al medesimo procedimento.
 - Qualora, a seguito di inadempienze del richiedente, si renda necessaria una nuova convocazione della Commissione, è dovuto un ulteriore pagamento della tariffa individuata per la tipologia di intervento.
 - Il pagamento è ridotto del 50% per le manifestazioni patrocinate dal Comune.

11.6 Nessun pagamento è dovuto per:

- i controlli sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni imposte;
- le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune;
- le manifestazioni organizzate dal Comune;
- le manifestazioni organizzate da: Associazioni di VOLONTARIATO, Organizzazioni ONLUS e NO-PROFIT, PARTITI POLITICI.

12 Manifestazioni abusive

12.1 Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni previste dalla normativa vigente le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalle leggi in materia e del presente regolamento.

13 Disposizioni finali

- 13.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge. Dalla data di approvazione del presente Regolamento, sono da ritenersi annullate le precedenti Commissioni.
- 13.2 Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sarà cura dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico e Polizia Locale, procedere alla richiesta dei nominativi dei componenti esterni effettivi e supplenti al fine di procedere alla formulazione del decreto di nomina della Commissione di competenza esclusiva del Presidente.
- 13.3 Copia del presente Regolamento dopo l'entrata in vigore e copia del Decreto di nomina della Commissione, saranno debitamente trasmessi all'Ufficio preposto presso la Prefettura di Monza.
- 13.4 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Allegato 1)

Competenza	<u>Tipologia attività</u>
Commissione Provinciale di Vigilanza	 Locali cinematografici o teatrali, spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori; Altri locali e impianti con capienza superiore a 5000 spettatori
Commissione Comunale di Vigilanza	 Fiere, sagre e similari qualora si preveda allestimento di aree e/o locali, impianti destinati ad attività di pubblico trattenimento con una CAPIENZA FINO A 200 PERSONE. Locali, impianti DI NUOVA REALIZZAZIONE O DA RISTRUTTURARE destinati ad attività di pubblico trattenimento con una CAPIENZA FINO A 200 PERSONE.
	Fase APPROVAZIONE PROGETTO da parte della Commissione
	Documentazione da allegare alla domanda: 1. relazione a firma di un tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi 2. pianta in scala 1:100, dei locali, con indicazione delle vie di esodo e dei servizi igienici
	3. progetto impianto elettrico (planimetria, disposizione apparecchiature, schema quadri elettrici, relazione tecnica), e dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciato dalla ditta installatrice
	4. acquisizione documentazione di progetto di cui alla NORMA CEI 0-2 "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici" in vigore.
	 documentazione elencata nell'allegato I al D.M. I. del 04/05/1998 relazione di impatto acustico, qualora necessaria, ai sensi dell'ar.8 della L. 447/95 e delle delibere G.r.T. n. 788/99 en. 77/2000.
	Fase COLLAUDO – (Asseverazione del Tecnico)
	Documentazione da allegare che sostituisce il sopralluogo della Commissione:
	 Relazione tecnica a firma di professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri o periti industriali attestante la rispondenza del locale e/o impianto alle regole tecniche di sicurezza. Detta relazione deve evidenziare: a) tipologia di attività cui è destinato il locale/impianto; b) normativa vigente presa a riferimento; c) ubicazione locale/impianto/manifestazione; d) idoneità dei mezzi antincendio e di soccorso; e) accessibilità ai portatori di handicap; f) eventuale istanza di deroga per emissioni sonore (per manifestazioni all'aperto); g) rispetto di eventuali condizioni di approvazione dettate dalla Commissione in fase di approvazione del progetto;
	Alla suddetta relazione, relativamente agli impianti e strutture presenti, dovranno essere allegate le dichiarazione di conformità e le certificazioni dei materiali ed attrezzature presenti in base alla normativa vigente.
	Dovrà essere acquisita dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e della

documentazione finale di impianto di cui alla:

- **Norma CEI 0-3** "Legge 46/90 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati" in vigore; (D.M. M.I.C.A. 20.02.1992 1. 46/90 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE d.p.r. 447/91)
- **Norma CEI 0-2** "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici" in vigore.

La Commissione si riserva il potere di disporre il sopralluogo anche in caso di presentazione della relazione tecnica sopra indicata.

Per le attività soggette al rilascio del C.P.I. è necessario presentare copia del progetto approvato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il certificato di prevenzione incendi ovvero una dichiarazione di inizio attività presentata.

Commissione Comunale di Vigilanza

FIERE, SAGRE E SIMILARI QUALORA SI PREVEDA ALLESTIMENTO DI AREE E/O LOCALI, IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI PUBBLICO TRATTENIMENTO CON UNA CAPIENZA MAGGIORE DI 200 PERSONE.

locali, impianti da realizzare e/o ristrutturare, destinati ad attività di pubblico trattenimento con una capienza MAGGIORE DI 200 persone.

Fase APROVAZIONE PROGETTO da parte della Commissione

Documentazione da allegare alla domanda:

- 1. relazione a firma di un tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi
- 2. pianta in scala 1:100, dei locali, con indicazione delle vie di esodo e dei servizi igienici
- 3. progetto impianto elettrico (planimetria, disposizione apparecchiature, schema quadri elettrici, relazione tecnica), e dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciato dalla ditta installatrice
- 4. acquisizione documentazione di progetto di cui alla NORMA CEI 0-2 "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici" in vigore.
- 5. documentazione elencata nell'allegato I al D.M. I. del 04/05/1998
- 6. relazione di impatto acustico, qualora necessaria, ai sensi dell'ar.8 della L. 447/95 e delle delibere G.r.T. n. 788/99 en. 77/2000.

Fase COLLAUDO (sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza)

Presentare:

- 1. documentazione elencata nell'allegato II al D.M. I. del 04/05/1998
- 2. Dovrà essere acquisita dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e della documentazione finale di impianto di cui alla:
- Norma CEI 0-3 "Legge 46/90 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati" in vigore; (D.M. M.I.C.A. 20.02.1992 1. 46/90 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE d.p.r. 447/91)
- Norma CEI 0-2 "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici" in vigore.

Non soggette a verifica della Commissione

FIERE, SAGRE, MANIFESTAZIONI/SPETTACOLI IN LUOGHI ALL'APERTO (piazze, aree urbane), utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19.08.1996, in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a mt. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree non accessibili al pubblico.

Per tali manifestazioni è fatto comunque obbligo di produrre una relazione a firma di un professionista iscritto all'albo, accompagnata dalla seguente documentazione:

- certificato di idoneità statica delle strutture allestite;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e collaudo redatto da tecnico abilitato;
- approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo)
- planimetria in scala 1:100, esatta individuazione dei vani aperti e chiusi al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno, la posizione delle strutture montate, delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, e dei servizi igienici (se presenti, altrimenti dichiarazione di utilizzo di servizi igienici messi a disposizione de esercizi limitrofi)
- relazione di impatto acustico, qualora necessaria, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e delibere della G.R.T. 788/99 e 77/2000, da trasmettere al competente servizio della Az. Usl o dichiarazione di rispetto dei limiti di rumorosità

Gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia già stata concessa l'agibilità in data non anteriore a due anni da parte della C.C.V.L.P.S., salvo che la natura dei luoghi in cui gli stessi vengano installati richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza e salvo quanto previsto dagli artt. 141 bis e 142 e per l'esercizio dei controlli di cui al 1° comma lett. e) dell'art 141 del T.U.L.P.S. come modificati dal D.P.R. 311/2001.

Per tali manifestazioni è fatto comunque obbligo produrre:

- una relazione, a firma di tecnico abilitato, dalla quale risulti che le strutture non hanno subito modifiche e/o variazioni rispetto a quanto autorizzato;
- Collaudo relativo alle strutture e/o impianti.